

**Direzione:** SERVIZIO AMMINISTRATIVO

**Area:**

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. A00662 del 07/10/2020

Proposta n. 1395 del 17/09/2020

**Oggetto:**

***Presenza annotazioni contabili***

Messa in copertura annuale della polizza RC Patrimoniale per i componenti dell'Ufficio di Presidenza con la Assigeco s.r.l. Coverholder Lloyd's Insurance per il periodo 30 settembre 2020 – 30 settembre 2021. Impegno di spesa.

**Proponente:**

Estensore	TALOCCI GIOVANNI ANTONIO	_____ <i>firma elettronica</i> _____
Responsabile del procedimento	TALOCCI GIOVANNI ANTONIO	_____ <i>firma elettronica</i> _____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore	LO FAZIO AURELIO	_____ <i>firma digitale</i> _____

Firma di Concerto

**Ragioneria:**

Responsabile del procedimento		_____ <i>firma elettronica</i> _____
Responsabile dell' Area Ragioneria	VENANZI GIORGIO	_____ <i>firma digitale</i> _____
Responsabile Finanziario		_____

# CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

Proposta n. 1395 del 17/09/2020

## Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento			

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1)	I	U06026/000			7.488,00	01.03 1.10.04.01.003
----	---	------------	--	--	----------	----------------------

Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi

LLOYDS INSURANCE COMPANY SA

CEP:	Fase LIQ.	Dare	CE - 2.1.9.03.01.003	Avere	SP - 2.4.2.01.01.01.001
			Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi		Debiti verso fornitori

## IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 “Nuovo statuto della Regione Lazio” e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (“*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*”) e ss. mm.;

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3 (*Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale*) e ss. mm.;

VISTA la determinazione del Segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54 (*Istituzione delle Aree e degli Uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777*) e ss. mm.;

VISTA la determinazione del Segretario Generale 2 agosto 2019, n. 720 “Disciplina degli atti amministrativi e gestionali del Consiglio regionale del Lazio. Linee guida e approvazione dei frontespizi. Revoca della determinazione 11 giugno 2015, n. 392”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale del Lazio 1 febbraio 2019, n. 2 con il quale, previa deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 31 gennaio 2019 n. 21, è stato conferito al Dott. Aurelio Lo Fazio l’incarico di Direttore del Servizio “Amministrativo”;

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022”;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 2019, n. 14, “Bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio 2020-2021” ;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 255 del 10 dicembre 2019 concernente (Adozione del programma biennale 2020-2021 per l’ acquisizione di forniture e servizi e del programma per l’ acquisizione di lavori, forniture e servizi - annualità 2020 del Consiglio regionale del Lazio);

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 21 dicembre 2019, n. 269, “Bilancio di previsione del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese” ;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 21 dicembre 2019, n. 270 “Bilancio finanziario gestionale, ripartito in capitoli di entrata e di spesa” ;

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza 15 gennaio 2020, n. 10 “Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa ai Servizi del Consiglio regionale, ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29” ;

VISTA la nota del Segretario Generale prot. n. 2135 del 18 luglio 2019, concernente l’avvio della fase sperimentale del nuovo sistema informativo contabile - SICER;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020 , n. 11 “*Legge di contabilità regionale*” ;

CONSIDERATO che è in corso, da parte della Giunta regionale, la centralizzazione di ogni servizio assicurativo per la Regione Lazio con lo svolgimento della relativa gara ormai arrivata alla fase di aggiudicazione, in seguito alla quale si potrà procedere alla stipula delle relative polizze;

RILEVATO che tra le nuove polizze di cui sopra c'è anche quella stipulata da questo Consiglio regionale con la Compagnia Assigeco s.r.l. Coverholder Lloyd's e riguardante la copertura della responsabilità patrimoniale della Pubblica Amministrazione per colpa lieve, di cui all'allegato capitolato tecnico di polizza, operante per i sei componenti l'Ufficio di Presidenza, la cui scadenza naturale è fissata al 30 settembre 2020 e che, in considerazione dell'attuale rallentamento amministrativo dovuto a cause di forza maggiore, non potrà essere tempestivamente rinnovata dalla Giunta regionale entro il termine predetto senza soluzione di continuità;

ATTESO che con nota del 01 settembre 2020 è stata richiesta alla Compagnia Assigeco s.r.l. Coverholder Lloyd's la disponibilità a concedere una proroga/rinnovo annuale - fino al 30 settembre 2021 - della polizza in scadenza al 30 settembre 2020 allo stesso premio e condizioni in essere, già ritenute congrue dall'allora broker Willis Tower Watson;

VISTA la nota 10 settembre 2020, prot.11.09.2020, n.0015054 con la quale la Compagnia Assigeco s.r.l. Coverholder Lloyd's Insurance si dichiara disponibile a tale rinnovo fino al 30 settembre 2021 alle stesse condizioni contrattuali ed allo stesso premio lordo pari ad € 7.488,00 (settemilaquattrocentottantotto);

RITENUTO di poter accogliere tale quotazione assicurativa e pertanto di dover stipulare con la Assigeco s.r.l. Coverholder Lloyd's Insurance la polizza RC Patrimoniale della Pubblica Amministrazione identificata con la polizza n. A1202049294-LB ed a cui è assegnato il CIG ZE42E54678, a copertura del periodo 30 settembre 2020 - 30 settembre 2021;

PRESO ATTO che l'intervento *de quo* non eccede l'importo di € 40.000,00 per gli affidamenti diretti, di cui all'art. 36, comma 2, lett.: b), d lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche;

RITENUTO di dover impegnare la somma complessiva di € 7.488,00 (settemilaquattrocentottantotto) sul cap. U06026 - U.1.10.04.01.003 del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2020, necessaria alla corresponsione anticipata alla Assigeco s.r.l. Coverholder Lloyd's Insurance del premio lordo a copertura della polizza RC Patrimoniale per i membri dell'Ufficio di Presidenza per il periodo 30 settembre 2020 - 30 settembre 2021;

RITENUTO di procedere alla nomina del responsabile unico del procedimento nella persona del Sig. Giovanni Antonio Talocci, che possiede i requisiti previsti dalla normativa vigente;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e successive modifiche;

#### *D E T E R M I N A*

Per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

1. di procedere alla messa in copertura annuale della polizza relativa alla responsabilità patrimoniale della Pubblica Amministrazione per colpa lieve di cui all'allegato capitolato tecnico di polizza, operante per i componenti dell'Ufficio di Presidenza con la Assigeco s.r.l. Coverholder Lloyd's Insurance per il periodo 30 settembre 2020 – 30 settembre 2021, per un importo lordo di € 7.488,00 (settemilaquattrocentoottantotto) – CIG: ZE42E54678;
2. di impegnare la somma di € 7.488,00 (settemilaquattrocentoottantotto) sul cap. U06026 - U.1.10.04.01.003 del bilancio del Consiglio regionale del Lazio per l'esercizio finanziario 2020 , necessaria alla corresponsione anticipata del premio lordo, a copertura della polizza di cui sopra alla Assigeco s.r.l. Coverholder Lloyd's Insurance , Corso Garibaldi, 86 - 20121 Milano, P. Iva 10548370963 ;
3. di nominare il Sig. Giovanni Antonio Talocci quale Responsabile del Procedimento;
4. di inviare tramite le procedure informatico-contabili la presente determinazione all'Area Bilancio, Ragioneria, Analisi impatto finanziario delle iniziative consiliari per le necessarie operazioni di competenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del d.lgs. 33/2013;

*Dott. Aurelio Lo Fazio*

# Consiglio Regionale del Lazio

CAPITOLATO TECNICO DI POLIZZA  
COPERTURA ASSICURATIVA  
PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE

Copied

**POLIZZA RC PATRIMONIALE N. \_\_\_\_\_**  
**SCHEMA DI COPERTURA**

- 1 Assicuratori: ASSIGECO – Coverholder LLOYD’S
- 2 Contraente: Consiglio Regionale del Lazio – Via della Pisana, 1301 Roma – P.I. 80143490581
- 3 Periodo di assicurazione:  
dalle ore 24:00 del 30/09/2019  
alle ore 24:00 del 30/09/2020
- 4 Massimale per ciascun sinistro ed in aggregato annuo: Euro 1.000.000,00
- 5 Franchigia per sinistro: Euro 1.000,00
- 6.1 Data di retroattività: 17/03/2008
- 6.2 Postuma: 2 anni
- 7 Clausola Broker: Willis Italia S.p.A.
- 8 Premio Lordo Annuo lordo complessivo: € 7.262,00
- 9 **Tassi relativi allo Schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione - tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere**
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera per durata lavori fino a 12 mesi | <b>0,47 promille</b>  |
| Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera per durata lavori fino a 24 mesi | <b>0,84 promille</b>  |
| Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera per durata lavori fino a 36 mesi | <b>1,30 promille</b>  |
| Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera per durata lavori fino a 48 mesi | <b>1,80 promille</b>  |
| <b>Premio minimo per certificato</b>   | <b>€ 250,00</b>       |
| <b>Il valore massimo assicurabile di ogni singola opera è di</b>                 | <b>€20.000.000,00</b> |

## ELENCO ASSICURATI E CALCOLO DEL PREMIO ANNUO

**ASSICURATI:** membri dell'Ufficio di presidenza come da elenco sottostante

**PARAMETRO:** NUMERO ASSICURATI

<b>Ruolo</b>	<b>Numero di Soggetti</b>	<b>Premio Annuo Lordo (Pro-Capite)</b>
Presidente del Consiglio Regionale	1	€
Vice Presidente del Consiglio Regionale	2	€
Segretari del Consiglio Regionale	3	€

**Premio Annuo Lordo Totale: € 7.262,00**

Copia



## INDICE

<b>DEFINIZIONI</b>	
<b>CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE</b>	
Art. 1	– Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio
Art. 2	– Altre assicurazioni
Art. 3	– Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Art. 4	– Modifiche dell'assicurazione
Art. 5	– Variazione del rischio
Art. 6	– Denuncia dei sinistri – Impegni delle Parti
Art. 7	– Recesso in caso di sinistro
Art. 8	– Durata, impostazione e revisione del contratto
Art. 9	– Oneri fiscali
Art. 10	– Foro competente
Art. 11	– Rinvio alle norme di legge
Art. 12	– Legittimazione
Art. 13	– Trattamento dei dati
Art. 14	– Interpretazione del contratto
Art. 15	– Partecipazione delle Imprese Assicuratrici – Associazione Temporanea di Imprese o Coassicurazione
Art. 16	– Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>	
Art. 17	– Oggetto dell'assicurazione
Art. 18	– Estensioni di copertura
Art. 19	– Limiti di indennizzo
Art. 20	– Rischi esclusi dall'Assicurazione
Art. 21	– Inizio e termine della garanzia – (forma Claims Made)
Art. 22	– Estensioni territoriale
Art. 23	– Persone non considerate terzi
Art. 24	– Vincolo di solidarietà
Art. 25	– Sinistri in serie
Art. 26	– Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali
Art. 27	– Gestione del contratto
Art. 28	– Regolazione del premio
Tracciabilità dei flussi finanziari	
Clausole da approvare esplicitamente per iscritto	
<b>CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' TECNICHE</b>	
A) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	
B) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE	

C) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE	
D) ESTENSIONE RELATIVA ALLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE	
CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE "ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' TECNICHE"	
<b>COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE</b> (in ottemperanza degli artt. 24, 31 c 5 e 106 commi 2 e 9 – fino ad emanazione Linee Guida A.N.A.C. del D.Lgs. 50/2016 ed ai sensi dello Schema Ministeriale ex. D.M. 123/04)	
DEFINIZIONI	
Art. 1	– Oggetto dell'assicurazione
Art. 2	– Assicurato/Contraente
Art. 3	– Condizioni di validità dell'assicurazione
Art. 4	– Determinazione dell'indennizzo
Art. 5	– Rischi esclusi dall'assicurazione
Art. 6	– Durata dell'assicurazione
Art. 7	– Estensione territoriale
Art. 8	– Massimale di assicurazione
Art. 9	– Pluralità di assicurati
Art. 10	– Vincolo di solidarietà
Art. 11	– Gestione delle vertenze di danno – Spese legali
Art. 12	– Dichiarazioni
Art. 13	– Altre assicurazioni
Art. 14	– Premio
Art. 15	– Modifiche dell'assicurazione
Art. 16	– Obblighi dell'Assicurato/Contraente
Art. 17	– Disdetta in caso di sinistro
Art. 18	– Proroga dell'assicurazione
Art. 19	– Oneri fiscali
Art. 20	– Forma delle comunicazioni
Art. 21	– Foro competente
Art. 22	– Rinvio alle norme di legge
Art. 23	– Regolazione premio
CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE (ai sensi dello Schema Ministeriale)	

## POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE

La presente Polizza è una Polizza di responsabilità nella forma "claims made". Ciò significa che la Polizza copre i sinistri notificati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

### DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intende per:

<b>Assicuratori:</b>	La Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto.
<b>Assicurato:</b>	L'Ente pubblico contraente e le persone identificate nell'elenco di seguito riportato.
<b>Beni:</b>	Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.
<b>Broker:</b>	Willis Italia S.p.A..
<b>Contraente:</b>	Consiglio Regionale del Lazio.
<b>Danni Corporali:</b>	Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
<b>Danni Materiali:</b>	Il pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di cose od animali.
<b>Danno:</b>	Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica, anche arrecato ad interessi legittimi.
<b>Danno Indiretto:</b>	In applicazione del principio indennitario dell'Assicurazione, la quota di risarcimento riconosciuta al terzo danneggiato, corrispondente al pregiudizio economico che, in assenza di atti od omissioni illegittimi di cui l'Assicurato debba rispondere, non si sarebbe realizzato.
<b>Indennizzo:</b>	La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro. Essa può essere pari od inferiore al risarcimento dovuto dall'Assicurato.
<b>Massimale:</b>	La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova e regola l'assicurazione.
<b>Perdite Patrimoniali:</b>	Ogni danno immateriale di natura patrimoniale o non patrimoniale (intendendosi per tale il danno subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali e Corporali).
<b>Periodo d'efficacia:</b>	Il periodo compreso tra la data di retroattività e la data di scadenza della polizza, così come indicate nella Scheda di polizza.
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori.
<b>Pubblica Amministrazione:</b>	Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipad, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
<b>Responsabilità Civile:</b>	La responsabilità che possa gravare sull'Assicurato nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.
<b>Responsabilità Amministrativa:</b>	La responsabilità che incombe sul personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente/Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla

	Pubblica Amministrazione.
<b>Responsabilità Amministrativa-Contabile:</b>	La responsabilità che incombe sul personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente/Assicurato che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
<b>Sinistro:</b>	La richiesta di risarcimento danni per i quali è prestata l'assicurazione.

Copia

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### **Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

---

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di dolo.

### **Art. 2 - Altre assicurazioni**

---

Il Contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 CC.).

### **Art. 3 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia**

---

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1901 del c.c., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Compagnia, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla ricezione del documento originale di polizza ritenuto formalmente corretto.

Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga; tali termini decorrono dalla data di ricevimento del documento formalmente ritenuto corretto.

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

Inoltre, ai sensi dell'artt. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dalla Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- al ricevimento da parte della Contraente, del nulla osta nei confronti della Società, al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione o da altro soggetto avente titolo, la Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i trenta giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione;
- Il pagamento effettuato dalla Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che la Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

### **Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione**

---

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 5 - Variazione del rischio**

---

#### **A. Aggravamento del rischio**

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita

totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).

#### **B. Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

#### **Art. 6 - Denuncia dei sinistri – Impegni delle Parti**

---

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto agli Assicuratori ai quali è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.).

La Società fornirà annualmente all'Amministrazione, per il tramite del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante:

- la numerazione attribuita
- la data di accadimento
- la natura dell'evento
- lo stato del sinistro
- l'importo stimato per la sua definizione, o
- l'importo liquidato
- nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione.

È facoltà della Contraente richiedere ed obbligo della Società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora la Contraente lo richieda.

#### **Art. 7 - Recesso in caso di sinistro**

---

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione, mediante lettera raccomandata o Pec.

In tal caso la copertura assicurativa rimane efficace per ulteriori 150 gg dalla ricezione dell'avviso di recesso. Il computo dei 150 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente. Nei 30 gg successivi al termine di tale periodo la Società rimborserà alla Contraente il rateo di premio per il periodo non fruito al netto delle imposte.

In caso di recesso da parte della Società la comunicazione deve contenere specifica indicazione del sinistro in base al quale la Società ha scelto di avvalersi della presente facoltà.

Nella comunicazione di recesso, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all'art. 6 - Denuncia dei sinistri – impegni delle Parti - necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che in assenza dei dati richiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.

#### **Art. 8 - Durata, impostazione e revisione del contratto**

---

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del 30/09/2019, e scadenza alle ore 24.00 del 30/09/2020 con espressa esclusione del tacito rinnovo.

È facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni economiche e normative fino ad un massimo di 365 giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale al fine di completare l'espletamento delle procedure di gara, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

È facoltà di ciascuna delle Parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata o tramite PEC inviata dall'una all'altra parte almeno 60 (sessanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta/recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.

#### **Art. 9 - Oneri fiscali**

---

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 10 - Foro competente**

---

Per le controversie riguardanti l'applicazione del presente contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede il Contraente.

#### **Art. 11 - Rinvio alle norme di legge**

---

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali - che verranno interpretate in maniera favorevole all'Assicurato, qualora fossero discordanti tra loro - valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

#### **Art. 12 - Legittimazione**

---

Si prende atto che la presente Polizza viene stipulata dall'Ente esclusivamente nell'interesse proprio. La Pubblica Amministrazione assume pertanto la veste di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione, adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, e di Assicurato e conseguentemente esercita tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto.

#### **Art. 13 - Trattamento dei dati**

---

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle Parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

#### **Art. 14- Interpretazione del contratto**

---

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

#### **Art. 15 - Partecipazione delle Società – Associazione Temporanea di Imprese o Coassicurazione**

---

*(operante se del caso)*

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

⇒ Compagnia ... Società mandataria Quota xx%

⇒ Compagnia ... Società mandante Quota xx%

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del Broker.

#### ***In caso di coassicurazione***

L'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate:

⇒ Compagnia ... Quota ... % - Delegataria

⇒ Compagnia ... Quota ... % - Coassicuratrice

⇒ Compagnia ... Quota ... % - Coassicuratrice

L'Impresa Delegataria provvederà, comunque ed in ogni caso, in deroga a quanto disposto dall'art.1911 c.c. e con responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti all'accordo di coassicurazione, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri nei confronti dell'Assicurato danneggiato o comunque dell'avente diritto senza che possano essere ad esso opposte eccezioni e/o riserve da parte delle altre Imprese Coassicuratrici.

Il Contraente ha affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio assicurativo Willis Italia Spa e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Società designata in

frontespizio della presente polizza; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e degli Assicurati dalla società Willis Italia S.p.A. la quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker.

**Art. 16 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte**

---

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'Associazione Temporanea di Imprese o Coassicuratrici (se esistente).

Copia



## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### **Art. 17 - Oggetto dell'Assicurazione**

Ferme restando tutte le condizioni ed i termini stabiliti dalle norme contrattuali disciplinati dalla presente polizza, l'assicurazione terrà indenne l'Assicurato, quale organo della Pubblica Amministrazione, nei casi in cui:

- a) L'Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura;
- b) L'Assicurato sia tenuto a risarcire al terzo danneggiato le Perdite Patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti indicati nella Scheda di Copertura e si sia prodotta una differenza tra l'ammontare pagato dall'Assicurato e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti responsabili per colpa grave;
- c) L'Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell'azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più dei Dipendenti indicati nella Scheda di Copertura e, per effetto dell'esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico dell'Assicurato la differenza tra l'ammontare del danno erariale pagabile e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del o dei Dipendenti responsabili;

restando inteso e convenuto tra le parti che gli Assicuratori saranno obbligati solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del tribunale competente la sussistenza della Responsabilità Civile dell'Assicurato per fatto commesso da taluno dei suddetti Dipendenti, oppure della Responsabilità Amministrativa e Responsabilità Amministrativa-Contabile di uno o più soggetti indicati nella Scheda di Copertura con sentenza definitiva della Corte dei Conti.

La garanzia di cui sopra comprende le Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

### **Art. 18 - Estensioni di copertura**

#### ***A) Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi***

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuale in aggregato indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato.

#### ***B) Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale***

L'assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Per tali perdite, gli Assicuratori risponderanno nei limiti del Massimale di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo.

#### ***C) Attività di rappresentanza***

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per gli incarichi, anche di carattere collegiale e/o commissariale, svolti da soggetti dal medesimo incaricati in rappresentanza dell'Assicurato stesso presso altri Enti.

#### ***D) Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal Decreto Legislativo 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro)***

A condizione che i soggetti incaricati siano in possesso di legale qualifica e abbiano eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per la

responsabilità dell'Assicurato per le perdite patrimoniali cagionate a terzi e derivanti da involontarie violazioni della normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia le responsabilità derivanti all'Assicurato per le attività svolte da soggetti dallo stesso incaricati per le funzioni di:

- 1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;
- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
- 3) "Datore di Lavoro - Dirigente - Preposto - Medico Competente - Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi", di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;
- 4) "Committente - Responsabile dei lavori - Coordinatore per la Progettazione - Coordinatore per l'Esecuzione"; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **E) Copertura sostituti**

Nel caso di sostituzione temporanea o definitiva di soggetti incaricati dall'Assicurato, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le attività svolte dai rispettivi sostituti, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dal momento del loro incarico.

#### **F) Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.lgs. 196/2003 e s.m.i.**

La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi previsti in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione. La garanzia copre i danni patrimoniali cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c. e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c.. L'Assicurazione non vale:

- per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti con finalità commerciali;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Ente Assicurato o alle persone del cui fatto l'Ente debba rispondere.

#### **Art. 19 - Limiti di indennizzo**

---

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato al punto 4 della Scheda di Copertura.

Le garanzie vengono prestate con l'applicazione di una franchigia per sinistro indicata al punto 5 della Scheda di Copertura.

#### **Art. 20 - Rischi esclusi dall'Assicurazione**

---

L'assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) danni corporali e danni materiali di qualsiasi tipo, smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati all'Assicurato in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
- c) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente stesso;
- d) azioni od omissioni imputabili a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- e) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- f) calunnia, ingiuria, diffamazione;

- g) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato;
  - h) azioni sindacali collettive salvo il caso in cui l'Assicurato provi che la responsabilità dedotta sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato in rapporto di dipendenza o di servizio con l'Assicurato;
  - i) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs. n. 209 del 2005;
  - j) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o al Contraente e/o denunciate prima dell'inizio della presente polizza;
  - k) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
  - l) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
  - m) le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativa Contabile propria nonché del personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente;
- Qualora la Contraente eserciti attività sanitaria, s'intende inoltre operante la seguente esclusione:
- n) danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria.

#### **Art. 21 - Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made)**

---

L'assicurazione è operante per fatti, atti od omissioni verificatisi o posti in essere durante il periodo di durata del contratto e antecedentemente a decorrere dalle ore 24:00 della data di retroattività indicata nella scheda di polizza, in relazione ai quali l'Assicurato abbia ricevuto una richiesta di risarcimento per la prima volta nel periodo di durata del contratto o nei due anni immediatamente successivi alla sua scadenza e ne abbia fatto denuncia alla Società ai sensi dell'art. 2952 c.c., comma 3.

Nel caso di pensionamento dei soggetti per i quali vige la responsabilità civile vicaria dell'Ente, o di cessazione da parte degli stessi dell'attività (compresa quindi la variazione di mansione) per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, l'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati alla Società nei 5 (cinque) anni successivi alla cessazione della carica e/o incarico e/o funzione svolta presso l'Assicurato, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa, compreso il periodo retroattivo.

Il periodo di efficacia della postuma cesserà immediatamente nel caso in cui l'Assicurato stipuli durante tale periodo analoga copertura assicurativa a garanzia degli stessi rischi.

Tale garanzia postuma è applicata anche nel caso di morte dei soggetti per i quali vige la responsabilità civile vicaria dell'Ente così, laddove le facoltà, gli obblighi e i diritti degli stessi si trasferiscono ai propri eredi.

#### **Art. 22 - Estensione territoriale**

---

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, compreso Stato Vaticano e Repubblica di San Marino.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche per la responsabilità derivante all'Assicurato per atti ed omissioni - nonché nei confronti - del personale mentre presta servizio all'estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali risarcibili ai termini della legge Italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico ricevuto.

#### **Art. 23 - Persone non considerate terzi**

---

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli del legale rappresentante del Contraente e le Società da quest'ultimo controllate.

#### **Art. 24 - Vincolo di solidarietà**

---

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

#### **Art. 25 - Sinistri in serie**

---

In caso di sinistri in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla stessa.

#### **Art. 26 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali**

---

Gli Assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, designando a nome dell'Assicurato, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.

La garanzia di cui alla presente condizione di polizza è prestata nei limiti previsti dall'Art. 1917 C.C.; rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno che comportino un procedimento di accertamento di danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti, esclusi comunque i procedimenti che si concludono con una sentenza di proscioglimento.

Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 27 - Gestione del contratto**

---

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al broker di assicurazione Willis Italia S.p.A.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., la Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società dà atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per la Contraente, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Contraente.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle Parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse, con esclusione della comunicazione di disdetta e/o recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dal Contraente alla Società e viceversa, con lettera raccomandata A.R. o PEC.

#### **Art. 28 - Regolazione premio**

---

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza in base al numero degli assicurati ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per la regolazione del premio, nel periodo di riferimento.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla ricezione da parte del Contraente della relativa appendice di regolazione, formalmente ritenuta corretta.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, la Società dovrà provvedere a mettere in mora l'assicurato; trascorso infruttuosamente un

ulteriore termine di 30 gg. dal ricevimento della comunicazione di messa in mora da parte dell'Assicurato, la Società potrà indennizzare i sinistri accaduti nel periodo per il quale non è avvenuta la regolazione nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato e quello interamente dovuto (se superiore), fermo il diritto della Società al premio di regolazione dovuto. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### **Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione Appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATORE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Copied

**CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO**

(L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società offerente, che dovrà provvedervi entro e non oltre la data di effetto della polizza.)

---

.....  
.....

Copia

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATORE

---

---

## **CONDIZIONI ADDIZIONALI E/O MODIFICHE RELATIVE ALL'ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' TECNICHE**

**Nel caso in cui uno o più dei Dipendenti indicati nella Scheda di Copertura fosse un Dipendente Tecnico come di seguito definito, si applicheranno le sotto riportate condizioni aggiuntive e/o modifiche:**

### **A) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Le garanzie di cui all'art. 17 – oggetto dell'assicurazione, sono estese alla responsabilità professionale, derivante all'Assicurato per:

- 1) le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di fatti od omissioni commessi da soggetti di cui debba rispondere a norma di Legge, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali svolte ed in particolare di:
  - progettista;
  - direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
  - collaudatore;
  - "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e/o integrazioni;
  - "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del previgente Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
  - "Datore di Lavoro - Dirigente - Preposto - Medico Competente - Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi, di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;
  - "Committente - Responsabile dei lavori - Coordinatore per la Progettazione - Coordinatore per l'Esecuzione"; di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;
  - responsabile del procedimento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche;
  - altro dipendente tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Ente di Appartenenza e che predispona il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica).
- 2) le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi dell'Ente contraente.
- 3) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
- 4) danni materiali e i danni corporali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.
- 5) Condizioni Aggiuntive:
  - a) L'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività in materia ecologica ed ambientale, fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).
  - b) L'Assicurazione è altresì operante per la responsabilità derivante all'Assicurato per atti, errori od omissioni del personale incaricato dell'attività di validazione dei progetti così come prevista dalla legge n. 166/2002 (Merloni Quater) e successive modificazioni.
- 6) Condizioni operanti in base agli obblighi previsti dal DPR 207/2010.

L'Assicurazione è estesa alla garanzia dei rischi professionali del dipendente incaricato della progettazione, secondo quanto previsto nella relativa parte dell'art. 270 del DPR 207/2010.



Sono fatti salvi gli obblighi di copertura assicurativa da attivarsi con emissione di certificati distinti, secondo le condizioni di estensione di garanzia, concernenti le attività di progettazione, previste alla successiva lettera D).

## **B) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**

---

L'assicurazione non vale per le perdite patrimoniali ed i danni conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
- c) dolo del legale rappresentante dell'Assicurato;
- d) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
- e) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- f) il possesso, la custodia o l'uso di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui alla Legge 209 del 2005;
- g) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- h) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti;
- i) multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto dell'assicurazione.

Inoltre l'assicurazione non è operante:

- j) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico in proprio dallo stesso e non per conto dell'Ente di appartenenza;
- k) per le attività professionali prestate dal Dipendente tecnico se non rientrano nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
- l) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata, o amministratore;
- m) per la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nel testo di polizza;
- n) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto;
- o) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivategli dalla Legge;
- p) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
- q) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
- r) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori.

## **C) ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE OPERE**

---

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

## **D) ESTENSIONE RELATIVA ALLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE**

---

L'Assicurazione è estesa alla responsabilità derivante dalle norme vigenti di cui al D.Lgs. 50/2016, relativa all'attività di progettazione ed all'attività di verifica, nel qual caso gli Assicuratori si impegnano a



rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente rispettivamente secondo lo schema tipo di cui al D.M. 123/04 ed ai sensi degli artt. 56 e 57 del DPR 207/2010. Gli Assicuratori si impegnano a fornire la copertura assicurativa di cui al comma precedente anche nel caso il Progettista, dipendenti del Contraente, non fossero singolarmente assicurati nelle funzioni evidenziate nella Scheda di Polizza per la copertura di cui alla garanzia base.

**CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE "ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE PER LE ATTIVITA' TECNICHE"**

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano le norme relative alla estensione di copertura alla Responsabilità Civile Professionale per le attività tecniche.

**B) RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**

Copia

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATORE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE

(in ottemperanza degli artt. 24, 31 c 5 e 106 commi 2 e 9 – fino ad emanazione Linee Guida A.N.A.C. del D.Lgs. 50/2016 ed ai sensi dello Schema Ministeriale ex. D.M. 123/04)

### DEFINIZIONI

Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

<b>Assicurato:</b>	le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo.
<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione.
<b>Azione di Terzi:</b>	qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di Legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti).
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula con la Società l'assicurazione.
<b>Controllore tecnico:</b>	l'organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721.
<b>Direttore dei lavori:</b>	il soggetto di cui all'art. 148 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
<b>Decreto:</b>	il presente provvedimento.
<b>Esecutore di lavori:</b>	il soggetto di cui all'art. 34 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori.
<b>Forza maggiore:</b>	eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile.
<b>Franchigia:</b>	la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato.
<b>Gravi difetti costruttivi:</b>	quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente.
<b>Indennizzo/risarcimento:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Lavori:</b>	le attività di cui all'art. 1 del D.Lgs. 50/2016.
<b>Legge:</b>	il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
<b>Luogo di esecuzione delle opere:</b>	il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate.
<b>Manutenzione:</b>	periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016
<b>Opere:</b>	le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica.
<b>Opere preesistenti:</b>	opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sul quali e nei quali si eseguano i

	lavori assicurati.
<b>Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata:</b>	le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche.
<b>Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata:</b>	le opere di completamento e finitura non rientranti nella definizione precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile.
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione.
<b>Progettista dei lavori:</b>	il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 50/2016 , incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare.
<b>Regolamento:</b>	il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (nelle parti in cui resta in vigore ex artt. 216 e 217 del D.Lgs. 50/2016) e ss.mm.ii..
<b>Responsabile del procedimento:</b>	il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo.
<b>Scheda Tecnica:</b>	la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura.
<b>Schema Tipo:</b>	lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative introdotto dal D.M. 123/2004; Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Società:</b>	l'impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa.
<b>Somma assicurata massima:</b>	l'importo massimo della copertura assicurativa.
<b>Stazione appaltante o Committente:</b>	le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 3 del Codice degli Appalti, committenti dei Lavori.

#### **Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione**

---

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitali, interessi e spese), esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 106 commi 2 e 9 del D.Lgs. 50/2016 resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione Appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista.

#### **Art. 2 - Assicurato/Contraente**

---

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che la Contraente abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

#### **Art. 3 - Condizioni di validità dell'assicurazione**

---

La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui al precedente art. 1 - Oggetto dell'assicurazione, sostenuti dalla Stazione Appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestatisi e notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui al successivo art. 16 - Obblighi dell'Assicurato/Contraente.

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazioni delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

#### **Art. 4 - Determinazione dell'indennizzo**

---

Fermo il massimale indicato al successivo art. 8 - Massimale di assicurazione, i costi di cui al precedente art. 1 - Oggetto dell'assicurazione sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione Appaltante che abbia affidato l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

#### **Art. 5 - Rischi esclusi dall'assicurazione**

---

L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
- b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione dei lavori;
- c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

#### **Art. 6 - Durata dell'assicurazione**

---

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente ai sensi del successivo art. 16 - Obblighi dell'Assicurato/Contraente, primo comma;
- b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dall'ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
- c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente premio pagato al netto delle imposte.

#### **Art. 7 - Estensione territoriale**

---

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui alla Parte VI Titolo I del Regolamento - Contratti nell'ambito di attuazione della Legge 26 febbraio 1987, n. 49.

#### **Art. 8 - Massimale di assicurazione**

---

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 270 del Regolamento e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.

L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

#### **Art. 9 - Pluralità di assicurati**

---

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito al precedente art. 8 - Massimale di assicurazione resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra foro.

#### **Art. 10 - Vincolo di solidarietà**

---

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato/Contraente.

#### **Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali**

---

La Società può assumere la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla Stazione Appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 12 - Dichiarazioni**

---

L'Assicurato/Contraente, dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
- c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli artt. 44 sino a 59 del Regolamento.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

#### **Art. 13 - Altre assicurazioni**

---

L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Codice Civile).

#### **Art. 14 - Premio**

---

L'assicurazione ha effetto dalla data indicata al precedente art. 6) – Durata dell'Assicurazione lett. a) senza necessità di pagamento del relativo premio, importo che verrà corrisposto in sede di regolazione premio ai sensi dei disposti della corrispondente clausola (successivo art. 23 – Regolazione premio).

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista al precedente art. 6 – Durata dell'Assicurazione lett. b).

#### **Art. 15 - Modifiche dell'assicurazione**

---

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 16 - Obblighi dell'Assicurato/Contraente**

---

L'Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

#### **Art. 17 - Disdetta In caso di sinistro**

---

Non si applica alla presente assicurazione.

#### **Art. 18 - Proroga dell'assicurazione**

---

Non si applica alla presente assicurazione.

Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato al precedente art. 6 - Durata dell'Assicurazione, lett, b), l'Assicurato/Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

#### **Art. 19 - Oneri fiscali**

---

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 20 - Forma delle comunicazioni**

---

Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, email, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

#### **Art. 21 - Foro competente**

---

Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

#### **Art. 22 - Rinvio alle norme di legge**

---

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 23 - Regolazione premio**

---

Il premio è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto in base al valore effettivo delle opere appaltate indicate in ogni Scheda Tecnica.

Da tale conteggio verrà dedotto il premio forfettario eventualmente convenuto e anticipato.

Le differenze risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 60 giorni dalla presentazione al Contraente della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta.

In caso di ritardata comunicazione dei dati di regolazione o di ritardato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

#### **CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO RELATIVE ALLA SEZIONE SCHEMA DI COPERTURA DEL DIPENDENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE (ai sensi dello Schema Ministeriale)**

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni che regolano la copertura del dipendente incaricato della progettazione:

- Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione
- Art. 3 - Condizioni di validità dell'assicurazione
- Art. 5 - Rischi esclusi dall'assicurazione
- Art. 9 - Pluralità di assicurati
- Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno - Spese Legali
- Art. 12 - Dichiarazioni

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE**

ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 109/94

**SCHEMA TIPO 2.1 COPERTURA ASSICURATIVA DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE****SCHEMA TIPO 2.1****pag. 1**

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante dello Schema Tipo 2.1 di cui al Decreto Ministeriale e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

(Tale Schema Tipo potrà subire variazioni in seguito alle definizioni delle linee guida che verranno emanate dall'ANAC)

<b>Polizza n.</b>	<b>Rilasciata da (direzione, agenzia ecc.)</b>

<b>Contraente/Assicurato: (Progettista/i dipendente/i pubblico/i)</b>	<b>C.F./P.I.</b>

<b>Sede</b>	<b>Via/p.zza n. civico</b>	<b>Cap</b>	<b>Prov.</b>

<b>Stazione appaltante</b>	<b>Sede</b>

<b>Descrizione opera</b>	<b>Luogo di esecuzione</b>

<b>Data prevista inizio lavori</b>	<b>Data prevista fine Lavori</b>

<b>Costo complessivo previsto opera</b>	<b>Somma assicurata ...% costo compl. previsto opera (non superiore al 10%)</b>

<b>Data inizio copertura assicurativa</b>	<b>Data cessazione copertura assicurativa</b>

**Spazio a disposizione della Società per la regolazione del premio**

--

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATORE